

DELIBERAZIONE 10 DICEMBRE 2019
516/2019/S/COM

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DI
OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1091^a riunione del 10 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'articolo 11-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 giugno 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 284/07 (di seguito: deliberazione 284/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, VIS 22/10 (di seguito: deliberazione VIS 22/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le

imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e s.m.i. (di seguito: TIUF);

- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 67/2018/E/com (di seguito: deliberazione 67/2018/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2018 303/2018/S/eel (di seguito: deliberazione 303/2018/S/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 30 giugno 2017, n. 9/2017 (di seguito: determinazione 9/2017);
- il comunicato del 7 luglio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, contenente chiarimenti circa l'invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o produzione (di seguito: comunicato del 7 luglio 2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 6 agosto 2018 DSAI/57/2018/com, recante "Avvio di quattro procedimenti sanzionatori per violazioni di obblighi informativi in materia di separazione funzionale. Eventuale chiusura con procedura semplificata" (di seguito: determinazione DSAI/57/2018/com).

FATTO:

1. Con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha avviato la nuova raccolta telematica delle "Informazioni di stato" di cui agli articoli 1 e 23 del TIUF. Detta determinazione ha, inoltre, definito i termini per il primo invio di tali informazioni da parte di tutte le imprese esercenti almeno una delle attività di cui all'articolo 4, primo comma, del TIUF, fermo restando il rispetto del termine previsto dall'articolo 23, primo comma, del TIUF per i successivi aggiornamenti delle stesse.
2. Da tale obbligo erano escluse le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione del TIUF stesso, operavano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, compatibilmente con la normativa primaria. Per queste imprese, ai sensi del punto 6 della deliberazione 296/2015/R/com, gli obblighi previsti dal TIUF dovevano essere assolti entro e non oltre il 30 giugno 2017.
3. Con la determinazione 9/2017 ed il successivo comunicato del 7 luglio 2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, ha chiarito che, per le imprese di distribuzione di energia elettrica che operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione (imprese di cui al punto 6 della deliberazione 296/2015/R/com), l'obbligo di invio delle "Informazioni di stato" avrebbe dovuto essere assolto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato comunicato, e cioè entro il 7 agosto 2017.

4. Alcuni soggetti di cui al citato punto 6 della deliberazione 296/2015/R/com, tra cui la Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A. (di seguito: S.I.P.P.I.C. o società), non hanno adempiuto all'obbligo di invio delle "Informazioni di stato" entro il 7 agosto 2017.
5. Persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 67/2018/E/com, ha intimato i soggetti inottemperanti ad adempiere al citato obbligo entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento di intimazione.
6. Essendo scaduti i termini previsti nella predetta intimazione e non avendo S.I.P.P.I.C. provveduto ad inviare le "Informazioni di stato" richieste, con determinazione DSAI/57/2018/com del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità, è stato avviato nei confronti della società il presente procedimento sanzionatorio.
7. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 22.500 (ventiduemilacinquecento), prevedendo che, previo invio delle "Informazioni di stato", l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/57/2018/com, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
8. Non avendo la società, nei trenta giorni successivi alla comunicazione della determinazione DSAI/57/2018/com, inviato le "Informazioni di stato" e pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
9. Con nota 29 agosto 2018 (acquisita con prot. Autorità 24405), la società ha trasmesso una memoria difensiva ed in data 6 dicembre 2018 ha inviato le "Informazioni di stato" ai sensi dell'art. 23, comma 1, del TIUF.
10. Con nota 27 settembre 2019 (prot. Autorità 24584) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
11. Con nota 10 ottobre 2019 (acquisita con prot. Autorità 26156) S.I.P.P.I.C. ha trasmesso una ulteriore memoria difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

12. L'art. 43, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 93/11, di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha attribuito all'Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori (di seguito: obblighi di separazione funzionale).

13. Con la deliberazione 296/2015/R/com e il relativo TIUF, a partire dal 1 gennaio 2016, l'Autorità ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale, precedentemente regolata dal TIU.
14. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TIUF i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività: a) distribuzione dell'energia elettrica; b) stoccaggio del gas naturale; c) rigassificazione del gas naturale liquefatto; d) trasporto regionale del gas naturale; e) distribuzione del gas naturale. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che gli obblighi di separazione funzionale di cui al TIUF non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione chiusi e ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Il medesimo comma precisa che è comunque fatto salvo l'obbligo per i gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo di invio delle "Informazioni di stato".
15. L'art. 23, comma 1, del TIUF ha posto, tra l'altro, in capo alle predette imprese di cui al citato art. 4, comma 1, del medesimo TIUF, l'obbligo di fornire all'Autorità le "Informazioni di stato" di cui all'art. 1 del TIUF e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.
16. Ai sensi dell'art. 24 del TIUF, fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal TIUF ai sensi dell'art. 23 del medesimo TIUF.
17. Dagli elementi acquisiti emerge, pertanto, che S.I.P.P.I.C. si è resa responsabile della violazione della deliberazione 67/2018/E/com, non avendo ottemperato tempestivamente all'intimazione di inviare le "Informazioni di stato" di cui agli artt. 1 e 23, comma 1, del TIUF.
18. Non risultano condivisibili le argomentazioni difensive di cui alla nota del 29 agosto 2018, ribadite con la successiva nota del 10 ottobre 2019, secondo le quali S.I.P.P.I.C., essendo una impresa elettrica minore (IEM) non interconnessa e "dunque esclusa dal mercato elettrico", non sarebbe soggetta agli obblighi previsti dal TIUF. Al riguardo occorre, infatti, rilevare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del TIUF, l'esonero dagli obblighi di separazione funzionale previsti dal medesimo testo integrato è escluso per le imprese elettriche minori beneficiarie delle integrazioni tariffarie ai sensi dell'art. 7 della legge 10/1991, quale appunto S.I.P.P.I.C. In quanto beneficiarie di integrazioni tariffarie, per le IEM non opera quindi l'esclusione dagli obblighi di separazione funzionale operante per tutti gli altri gestori di sistemi di distribuzione chiusi.

19. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del TIUF, anche i gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo (è il caso di S.I.P.P.I.C) sono espressamente tenuti ad inviare le "Informazioni di stato".
20. Privo di pregio risulta altresì l'ulteriore argomento dedotto dalla società nella nota 10 ottobre 2019 relativo alla successione di assetti societari che avrebbe impedito a S.I.P.P.I.C. di "dare continuità consapevole alle procedure in atto". In proposito, si deve infatti osservare che, a fronte della chiarezza del dettato normativo appena sopra richiamato, l'illecito è integrato anche sotto il profilo soggettivo, non potendo avere alcun rilievo nell'ambito di un procedimento sanzionatorio ai fini della imputabilità della condotta ad una persona giuridica le modifiche degli assetti societari ad essa relativi.
21. Va tuttavia dato atto che la società, in data 6 dicembre 2018, ha comunque inviato le "Informazioni di stato" ai sensi degli artt. 1 e 23, comma 1, del TIUF, richieste con le citate determinazioni dell'Autorità.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

22. L'art. 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Si dà atto che la condotta è cessata il 16 dicembre 2018, avendo in quella data la società inviato le "Informazioni di stato" di cui agli artt. 1 e 23, comma 1, del TIUF.
24. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.
25. Quanto poi al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che S.I.P.P.I.C. è stata sanzionata con deliberazione 284/07 per violazioni in materia di qualità commerciale e con deliberazione VIS 22/10 (successivamente rideterminata con deliberazione 303/2018/S/eel) per violazione di obblighi informativi verso l'Autorità.
26. Per quel che attiene, infine, alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dal bilancio relativo all'anno 2017 risulta che il fatturato conseguito dalla società era pari a euro 23.532.294 e che nel medesimo esercizio ha registrato perdite per euro 2.387.438.

27. Gli elementi sopra evidenziati consentono di confermare la sanzione determinata in sede di avvio del procedimento nella misura di euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte della Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A., della deliberazione 67/2018/E/com, nei termini di cui in motivazione;
2. di irrogare, nei confronti della Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento /00);
3. di ordinare, alla Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare alla Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento alla Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A. (p.iva 00274940634) mediante pec all'indirizzo sippic@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini